



REGOLAMENTO

per la corresponsione dell'indennità di maternità^(*)

Articolo 1 **Indennità di maternità**

Agli iscritti in regola con gli adempimenti dichiarativi e contributivi compete l'indennità di maternità nella misura e nel rispetto dei termini e delle modalità previsti da D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 2 **Titoli**

1. L'indennità spetta per i seguenti titoli e nei seguenti casi all'iscritto all'Ente:
 - a) periodi di gravidanza e puerperio comprendenti i due mesi antecedenti la data presunta del parto ed i tre mesi successivi la data effettiva del parto;
 - b) interruzione della gravidanza per motivi spontanei o terapeutici dopo il compimento del sesto mese;
 - c) adozione o affidamento del minore, all'atto dell'ingresso nel nuovo nucleo familiare;
 - d) aborto spontaneo o terapeutico verificatosi non prima del terzo mese di gravidanza;
 - e) affidamento non preadottivo (cosiddetto "collocamento temporaneo" o "affidamento provvisorio") del minore, all'atto dell'ingresso nel nuovo nucleo familiare.

2. L'indennità di cui al comma 1 spetta al padre professionista iscritto all'Ente, per il periodo in cui sarebbe spettata alla madre libera professionista, o per la parte residua, in caso di:
 - f) morte o grave infermità della madre;
 - g) abbandono del figlio da parte della madre;
 - h) affidamento esclusivo del figlio al padre.

^(*) Testo in vigore dal 6 agosto 2019

Articolo 3 **Misura dell'indennità**

1. L'indennità di maternità è corrisposta in misura pari all'80% dei cinque dodicesimi del solo reddito percepito e denunciato ai fini fiscali e comunicato all'ENPAP come reddito da lavoro autonomo dall'iscritto nel secondo anno precedente a quello dell'evento, salvo i seguenti casi:

- a) la lettera d) dell'art. 2, comma 1, in cui l'indennità è corrisposta nella misura pari all'80% di una mensilità del reddito o della retribuzione di cui al comma successivo;
- b) la lettera e) dell'art. 2, comma 1, in cui l'indennità è corrisposta nella misura pari all'80% di tre mensilità del reddito o della retribuzione di cui al comma successivo. Nel caso in cui all'affidamento non preadottivo del minore segua l'affidamento preadottivo o l'adozione del minore stesso, l'indennità di maternità già percepita viene integrata sino alla copertura del periodo massimo spettante ai sensi del presente art. 3, comma 1.

2. Ove non possa prendersi a riferimento il reddito ai fini IRPEF, l'indennità è commisurata al valore meno elevato del salario minimo giornaliero, stabilito per la qualifica di impiegato dalla tabella A allegata al D.L. 29/07/81, n. 402, convertito, con modificazioni, nella L. 26/09/81, n. 537.

Per tale salario, rivalutato annualmente, ai sensi del secondo comma dall'art. 1 della predetta legge, in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita calcolato dall'ISTAT, si dovrà tenere conto del limite minimo di retribuzione giornaliera per tutte le contribuzioni dovute, limite che - ai sensi del combinato disposto dall'art. 7, comma 1, del D.L. 12/09/83, n. 463, convertito con modificazioni nella L. 11/11/83, n. 638, e dell'art. 1, comma 2, del D.L. 09/10/89, n. 338, convertito con modificazioni nella Legge 07/12/89 n. 389, - non può essere inferiore al 9,50% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio di ciascun anno, quale risulta dalla tabella allegata ad apposita circolare emanata annualmente dall'INPS.

2bis. L'indennità di maternità, inoltre, non può essere superiore a cinque volte l'importo minimo di cui al precedente comma, ferma restando la facoltà per l'Ente di stabilire, con delibera del Consiglio di amministrazione, soggetta ad approvazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, un importo massimo più elevato, tenuto conto delle capacità reddituali e contributive della categoria professionale e della compatibilità con gli equilibri finanziari dell'Ente stesso.

3. La retribuzione da considerare per il caso previsto ai precedenti commi, è quella dell'anno in cui si verifica l'evento tutelato; ove il periodo tutelato ricada a cavallo di due anni, la retribuzione di riferimento sarà quella di ciascun anno.

4. L'indennità viene riconosciuta soltanto per la frazione di periodo posteriore alla data di iscrizione all'Ente.

Articolo 4 **Incumulabilità**

1. Il trattamento di maternità è escluso in presenza del diritto all'indennità di maternità di cui al Capo III e al Capo XI del D. Lgs. 26 marzo 2001, n 151 vale a dire in qualità di lavoratore dipendente, autonomo, imprenditore agricolo artigiano e commerciante. Ove si svolga un lavoro part-time, l'Ente integra la prestazione percepita in funzione delle norme precedentemente citate nel presente comma, sino alla concorrenza della misura minima prevista dall'ENPAP stesso ai sensi del precedente art. 3, comma 2.

ibis. L'Ente procede altresì all'integrazione del trattamento economico di maternità obbligatoriamente previsto dall'Accordo Collettivo riguardante i professionisti titolari di rapporto di convenzione a tempo indeterminato con Aziende Sanitarie o Enti Militari. L'importo da liquidare a titolo di integrazione è pari al trattamento spettante ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento commisurato al periodo eventualmente non coperto dal trattamento di maternità come definito nel diritto e nella misura dall'Accordo Collettivo riguardante i professionisti titolari di rapporto di convenzione a tempo indeterminato.

Articolo 5 **Termini e modalità della domanda**

1. La domanda, indicante nome, cognome, data di nascita, residenza, domicilio fiscale, data di iscrizione all'Ordine degli Psicologi, codice fiscale, numero di partita IVA, data di iscrizione all'Ente, deve essere trasmessa, a mezzo dall'iscritto esclusivamente in via telematica attraverso il sito dell'Ente non prima del compimento del sesto mese di gravidanza e non oltre il termine perentorio di 180 giorni dalla data del parto o dell'interruzione della gravidanza per motivi spontanei o terapeutici ovvero dalla data di ingresso del bambino adottato o affidato nel nuovo nucleo familiare o, ancora, dalla data dell'aborto, spontaneo o terapeutico.

2. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) dichiarazione con la quale il richiedente, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 s.m.i., attesta, assumendone la relativa responsabilità, di non aver diritto all'indennità di maternità di cui al Capo III e al Capo XI del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 vale a dire in qualità di lavoratrice dipendente, autonoma, imprenditrice agricola artigiana e commerciante, o per qualsiasi altro titolo, in caso di adozione o di affidamento del bambino di età non superiore ai diciotto anni;
- b) copia fronte e retro di un valido documento d'identità;
- c) copia della dichiarazione fiscale del reddito IRPEF derivante dalla professione di psicologo, denunciato nel secondo anno precedente quello dell'evento ovvero della dichiarazione dei motivi per i quali tale copia non viene acclusa, con presa d'atto che la liquidazione del trattamento avverrà nella misura di cui all'art.3, comma 2, del presente Regolamento.

2bis. La domanda presentata dagli iscritti che esercitano la libera professione in regime di convenzione ai sensi dell'Accordo Collettivo Nazionale per gli psicologi ambulatoriali deve essere corredata da apposita attestazione di servizio rilasciata dall'Azienda Sanitaria e/o Ente Militare circa la tipologia di rapporto (tempo determinato/indeterminato) e il periodo, nonché l'importo lordo eventualmente spettante a titolo di astensione obbligatoria per maternità.

3. La domanda deve, altresì, essere corredata, oltre alla documentazione già prevista dal precedente comma 2, dalla documentazione indicata a fianco dei seguenti titoli, di cui al precedente articolo 2:

Titolo A

a) certificato medico comprovante la data inizio della gravidanza e la data presunta del parto.

Titolo B

a) certificato rilasciato dalla ASL o della struttura sanitaria che ha fornito la prestazione sanitaria comprovante che la gravidanza è stata interrotta per motivi spontanei o terapeutici.

Titolo C

a) copia autentica del provvedimento di adozione o affidamento;

b) certificato di nascita del bambino o altra documentazione che faccia pubblica fede sulla data di nascita, ove la stessa non fosse indicata nel provvedimento di cui al precedente punto a).

Titolo D

a) certificato rilasciato dalla ASL o della struttura sanitaria che ha fornito la prestazione sanitaria, comprovante la data dell'evento, costituito dall'aborto spontaneo o terapeutico.

Titolo E

a) copia autentica del provvedimento di affidamento non preadottivo;

b) certificato di nascita del bambino o altra documentazione che faccia pubblica fede sulla data di nascita ove la stessa non fosse indicata nel provvedimento di cui al punto a).

Titolo F

a) dichiarazione con la quale il richiedente, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 s.m.i., attesta, assumendone la relativa responsabilità, la morte della madre, ovvero, in caso di grave infermità della medesima, certificazione sanitaria comprovante la grave infermità.

Titolo G

a) dichiarazione con la quale il richiedente, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 s.m.i., attesta, assumendone la relativa responsabilità, l'abbandono o il mancato riconoscimento del figlio da parte della madre, ovvero copia autentica dell'estratto di nascita rilasciato dal Comune di residenza, nel quale si evince che il padre sia l'unico genitore.

Titolo H

a) copia autentica del provvedimento giudiziario con il quale è stato disposto l'affidamento esclusivo.

Articolo 6 **Liquidazione**

1. Ricevuta la domanda, corredata dalla documentazione prescritta, l'Ente adotta provvedimento di liquidazione del trattamento nella misura stabilita o di non accoglimento della prestazione, dandone comunicazione a mezzo PEC; avverso il provvedimento di diniego è possibile proporre motivato e documentato ricorso al Consiglio di amministrazione, entro giorni 60 dalla relativa ricezione.
2. La liquidazione viene effettuata con accredito dell'importo su conto corrente bancario intestato al beneficiario.

Articolo 7 **Norma transitoria**

L'integrazione di cui all'articolo 4, comma 1bis, è riconosciuta agli eventi verificatisi nei dieci anni precedenti la data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'approvazione della modifica regolamentare introduttiva del predetto comma 1bis dell'articolo 4, a fronte di apposita domanda, presentata ai sensi dell'articolo 5 del presente Regolamento, entro il termine perentorio di 180 giorni dalla predetta data di pubblicazione.